



*Ministero del Lavoro, Salute  
e delle Politiche Sociali*

**Dipartimento per la  
sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la  
sicurezza degli alimenti**

**Direzione Generale**

della Sanità animale e del Farmaco veterinario

Ufficio II - Sanità animale ed anagrafi: profilassi

pianificate e zoonosi, anagrafi degli animali

Ufficio III - Gestione operativa del Centro nazionale di  
lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità  
centrale di crisi

**DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE**

*Roma*



Alle Regioni e Province Autonome  
Assessorato alla Sanità  
Servizi Veterinari  
**LORO SEDI**

E, p.c.  
Al CRN per la Rabbia c/o IZS delle Venezie  
**SEDE**

Agli II.ZZ.SS.  
**LORO SEDI**

Alla FNOVI  
All'ANMVI  
Al SIVEMP  
**LORO SEDI**

DGSA.II

*Richiesta al Foglio del .....*

**OGGETTO:**

Ordinanza ministeriale contingibile e urgente del  
26 novembre 2009 recante misure per prevenire  
la diffusione della rabbia nelle Regioni del nord  
est italiano.

Si informa che a seguito dell'evoluzione della situazione epidemiologica riguardante la rabbia silvestre in Italia è stato necessario provvedere ad una nuova ordinanza ministeriale contingibile e urgente recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle Regioni del nord est italiano.

Detta O.M. del 26 novembre 2009 è stata registrata presso la Corte dei Conti ed è in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ritenendo di fare cosa gradita si trasmette copia della stessa O.M. e si coglie l'occasione per fornire le seguenti precisazioni.

*"I cani, i gatti e i furetti al seguito di persone dirette anche temporaneamente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Belluno e di altri territori della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica, secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato, almeno 21 giorni prima dell'arrivo e da non oltre 11 mesi"* (Art. 1, comma 1). Per opportunità operative e per una più chiara e immediata informazione si chiarisce che al momento quanto disposto dal citato comma deve essere applicato dai cittadini che si recano (o si recheranno) con animali al seguito verso il territorio delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per quanto riguarda la validità della vaccinazione si precisa che il periodo massimo di 11 mesi si applica ai vaccini la cui validità indicata dal produttore è di un anno. Per quanto

riguarda invece i vaccini la cui validità indicata dai produttori è di 24 mesi ovvero 36 mesi si specifica che il periodo da tener presente è rispettivamente di 23 mesi e 35 mesi.

*“ I cani di proprietà di persone residenti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Belluno e di altri territori della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato”* (Art. 2- comma 1) . Si rappresenta che nell'ambito del coordinamento di cui all'art. 8 dell'OM stessa sono state definite come aree di vaccinazione obbligatoria dei cani di proprietà l'intero territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, gli interi territori delle Province autonome di Trento e Bolzano, l'intero territorio della Provincia di Belluno, parte nord delle Province di Treviso e Vicenza, parte est della Provincia di Venezia; sulla base della valutazione del rischio dette aree saranno estese a comprendere interamente le Province di Venezia, Padova, Vicenza, Treviso e Verona.

*“Nell'ambito del coordinamento di cui al successivo articolo 8 sono stabiliti i provvedimenti più restrittivi atti a regolamentare la circolazione dei cani ivi compresa la pratica venatoria”* (Art. 3 -- comma 2). Si informa che il coordinamento di cui all'art. 8 dell'OM ha richiesto alle Autorità delle Regioni e Province Autonome di disporre il divieto della caccia con il cane nei territori ricompresi nelle aree di vaccinazione nonché della circolazione dei cani, ancorchè condotti al guinzaglio, nei territori degli ambiti agro-silvo-pastorali. Ciò sia per ridurre il rischio di far contrarre la malattia a questi cani, sia di eliminare l'effetto di dispersione delle volpi causato dalla presenza dei cani circolanti nelle zone a rischio. Su questa misura la scrivente Direzione generale fa un esplicito richiamo al senso di responsabilità dei cittadini sia impegnati nella pratica venatoria, sia interessati ad altre attività anche ludiche che prevedono o possono prevedere la presenza di cani al seguito.

*“E resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali domestici sensibili condotti al pascolo nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e della Provincia di Belluno e di altri territori della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio”* (Art. 5 – comma 1). Fermo restando l'obbligo di vaccinazione degli animali domestici sensibili condotti al pascolo nei territori interessati si specifica che detto obbligo riguarda sia gli animali condotti al pascolo in provenienza da altri territori sia quelli condotti al pascolo residenti all'interno dei territori interessati ivi compresi quelli dei cosiddetti greggi vaganti. Per i greggi vaganti si fa presente che la movimentazione potrà essere autorizzata a condizione che vengano vaccinati anche i cani al seguito. Inoltre si fa presente che, considerata la necessità di garantire le operazioni di ricerca delle persone disperse, sarà autorizzato l'uso dei cani da soccorso se vaccinati ai sensi della presente nota. Considerati inoltre gli ultimi casi verificatisi si ritiene necessario che vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio anche gli animali sensibili che non sono condotti al pascolo ma le cui modalità di allevamento non siano tali da escludere il contatto con animali selvatici sensibili.

Nel raccomandare la più scrupolosa applicazione delle misure previste dalla O.M. in oggetto e di tutte le disposizioni impartite dalle Autorità sanitarie regionali e locali, si raccomanda la più ampia diffusione della stessa e la massima vigilanza sulla corretta esecuzione degli adempimenti ivi previsti.

Infine si informa che a far data dalla pubblicazione in G.U. della presente Ordinanza la precedente Ordinanza del 12 ottobre 2009 sarà abrogata.

Ringraziando per la cortese attenzione, si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE

